

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**

**PROVINCIA DI ROVIGO**



**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI: DISCIPLINA  
INTERESSI, COMPENSAZIONI ED IMPORTI MINIMI (ART. 1 COMMI 165,167 E 168  
LEGGE 296/2006- FINANZIARIA 2007)**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2007**

## **INDICE**

- Art. 1        Misura degli interessi
- Art. 2        Importi minimi per le attività di accertamento e rimborso
- Art. 3        Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali
- Art. 4        Incompatibilità
- Art. 5        Entrata in vigore

## **Art. 1** **Misura degli interessi**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorato di due punti percentuali.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1 gennaio 2008, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Si specifica che la misura annua degli interessi per i tributi locali si intende modificata coerentemente con le variazioni del tasso legale.

## **Art. 2** **Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune esclusivamente per il medesimo tributo.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio, che emette il provvedimento di rimborso, autorizza, sempre nel medesimo atto, la compensazione.

## **Art. 3** **Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, costituito dalla sola imposta, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di €5,00.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2008, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda il versamento dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, il limite minimo è fissato in € 5,00. Qualora l'importo fosse superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo.

Per quanto attiene l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il limite minimo di € 5,00, specificato al comma precedente, è da intendersi come il tributo totale dovuto su base annua.

**Art. 4**  
**Incompatibilità**

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dal presente Regolamento devono ritenersi abrogate con decorrenza 1 gennaio 2008.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore l'1.1.2008.